



SEGRETERIA DI STATO
TURISMO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**al Decreto Delegato“ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CELEBRAZIONE
DEL MATRIMONIO CIVILE IN REPUBBLICA E AGGIORNAMENTO
DELLA TASSA DI CUI AL DECRETO DELEGATO 30 dicembre 2009 n.179”**

Il presente Decreto è stato predisposto in attuazione dell'articolo 64 (*Disposizioni per lo sviluppo del turismo matrimoniale*) della Legge 23 dicembre 2014 n.219 approvato per incentivare e intercettare un particolare tipo di turismo, in costante ascesa negli ultimi anni quale è il turismo matrimoniale.

Il turismo matrimoniale è quel particolare tipo di turismo, cui si rivolge chi ha disponibilità economica adeguata, che vede la celebrazione del matrimonio da parte di coppie di cittadini stranieri, in una delle città d'arte o comunque in luoghi e località suggestive – come anche la nostra Repubblica può offrire- proposte dai tour operator internazionali e da loro inserite all'interno di un unico pacchetto turistico offerto.

La peculiarità di questo segmento di mercato è quella di potere contare anche su un turismo di sosta che produce benefici economici diffusi poiché la preparazione e la celebrazione di un matrimonio coinvolge non solo gli operatori turistici ma richiede anche un gran numero di servizi commerciali e artigianali.

Per rendere attrattivo il nostro Stato all'interno di questa particolare nicchia di mercato, è tuttavia necessario apportare alcune integrazioni alle norme che regolano il matrimonio civile all'interno della Legge 26 aprile 1986 n.49 “ Riforma del diritto di famiglia”, negli aspetti che riguardano i luoghi della celebrazione e i documenti validi per poter contrarre matrimonio.

Nondimeno importante è considerare l'impatto che un notevole aumento di richieste di matrimonio di cittadini stranieri può avere sugli uffici pubblici preposti a fornire i servizi richiesti.

Così, dopo aver indicato nell'articolo 1 del Decreto le finalità dell'intervento normativo, l'articolo 2 amplia le possibili sedi di celebrazione del matrimonio civile, ora limitate alle sole sedi istituzionali e alle Case di Castello e attribuisce al Congresso di Stato di determinarle con apposito Regolamento da emanarsi entro 30 giorni dal Decreto. La maggiore scelta dei luoghi di celebrazione soddisfa altresì numerose richieste in tal senso avanzate anche dai nubendi sammarinesi o residenti.

L'articolo 3 agisce sulla documentazione utile da presentare all'Ufficiale di Stato Civile per contrarre matrimonio, riconoscendo valore (equipollenza) anche ad altre



**SEGRETERIA DI STATO
TURISMO**

tipologie di documenti diversi dal solo nulla osta -oggi previsto- o dando valore alle dichiarazioni giurate; il tutto, limitatamente a quei paesi che non conoscono nei loro ordinamenti e quindi non rilasciano certificazioni che sono proprie degli ordinamenti di *civil law* come il nostro.

L'articolo 4 amplia le figure di coloro che possono essere chiamati alla celebrazione del matrimonio dello straniero in Repubblica su delega del Segretario di Stato per gli Affari Interni o di coloro che, su delega dell'Ufficiale di Stato Civile possono essere chiamati all'esercizio delle funzioni di assistenza al celebrante: nel primo caso si comprendono i Dirigenti del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia in possesso di laurea in giurisprudenza, nel secondo caso, la delega può riguardare un ventaglio maggiore di funzionari degli uffici del Dipartimento suindicato purchè dotati delle necessarie competenze professionali o del titolo di studio adeguato.

Con l'articolo 5 infine, come richiesto dall'articolo 64 della citata legge n.219/2014, si aggiorna la tassa matrimoniale di cui al decreto Delegato 30 dicembre 2009 n.179 determinandone l'importo per le sedi di celebrazione di nuova previsione.

Il Segretario di Stato
Teodoro Lonfernini